



**CONFAI**

*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

*Roma*

---

**Comunicato stampa**

**CONTRATTI D’AFFITTO, CONFAI: SENTENZA DI 1° GRADO  
SI APRE UN NUOVO SCENARIO CHE ESONERA DALL’ASSISTENZA LE PARTI  
STUPITI DA INTERVENTO DI SOGGETTI ESTRANEI ALLA VICENDA  
CON AFFERMAZIONI NON RISPONDENTI ALLA VERITÀ**

(Roma, 24 ottobre 2016) La notizia pubblicata da Agra Press il giorno 20 ottobre non meriterebbe alcuna replica perché proviene da un soggetto che nulla ha a che fare con la vicenda.

Ci corre l’obbligo tuttavia di intervenire per ripristinare la verità della sentenza e annunciare che Confai e Confai Mantova si tuteleranno nelle sedi opportune e agiranno per diffamazione a mezzo stampa contro tutti coloro le cui dichiarazioni sono state rilanciate da Agra Press.

Quanto infatti dichiarato non corrisponde alla verità. Il tema della causa non era quello di dichiarare validi o non validi i contratti. Il giudice non si è mai espresso su quello. Forse alcuni soggetti hanno interesse a sostenere altre verità, ma la causa aveva ben altro oggetto.

Il sistema giudiziario italiano prevede altri due gradi di giudizio, ma evidentemente i soggetti che hanno scritto dando forse per scontato di aver chiuso la partita. Significativa la compensazione delle spese sancita dal giudice.

La sentenza riconosce a Confai Mantova il titolo di organizzazione professionale agricola, nonostante Confagricoltura Mantova avesse sostenuto l’esatto contrario. Quanto dunque affermato dal soggetto terzo che interviene su Agra Press ci fa supporre che non abbia letto affatto la sentenza. È sfuggito un particolare, o forse è stato artatamente tenuto nascosto ai lettori. Ed è la linea difensiva di Confagricoltura Mantova, grazie alla quale viene riconosciuta la validità dei contratti di affitto sottoscritti da entrambe le parti con l’assistenza di Confai, affermando appunto la possibilità di siglare accordi autonomamente, senza la necessità dell’assistenza di altre organizzazioni professionali agricole.

Lo ricordano citando anche la giurisprudenza, secondo la quale sarebbe appunto sufficiente, per la validità dell’accordo derogatorio, che l’assistenza venga fornita in favore della sola parte debole del rapporto contrattuale.

Ancora Confagricoltura sostiene che un’eventuale mancata assistenza ad opera della convenuta (cioè Confagricoltura) non impedirebbe in alcun modo la conclusione del contratto agrario, anche perché – e lo sostengono i legali di Confagricoltura – che non è neppure più richiesta l’assistenza sindacale per la pattuizione del canone che più aggrada alle parti.

Una posizione che, di fatto, rende non più necessario il ruolo dei sindacati agricoli a prestare assistenza in caso di contratto di affitto. Con notevole risparmio economico per i contraenti.

Prendiamo volentieri atto della posizione del sindacato avversario che ribadisce che nessuna norma di legge impone che l’assistenza *ex art. 45, legge n. 203/82*, debba essere fornita dall’organizzazione sindacale cui la parte stipulante sia iscritta.

L’indirizzo indicato dalla Confagricoltura è rivoluzionario in chiave di liberalizzazione e di assistenza. Ne siamo felici, anche perché ci preme ricordare che l’assistenza di Confai, in materia, è gratuita, a differenza di altri sindacati chiamati in causa.

Sarebbe bastata un po’ più di attenzione, ma evidentemente il livore acceca ed è un pessimo consigliere. Quel che è certo che Confai e Confai Mantova non hanno certo bisogno di assistenza esterna per dirimere qualsivoglia vertenza, anzi qualcuno dovrebbe chiedersi perché molte aziende si sono rivolte a Confai invece di continuare a servirsi del servizio “offerto” da Confagricoltura.

**Servizio Stampa CONFAI MANTOVA**

Matteo Bernardelli

Mob.: +39 338 5071198

Twitter: <http://twitter.com/GeorgicheJack>



**CONFAI**  
*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*  
**Roma**

---